



## **Accordo annuale risorse decentrate anno 2024 del personale non dirigente della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. Costituzione e destinazione provvisoria del fondo per le risorse decentrate anno 2024 - Relazione tecnico – finanziaria.**

Relazione redatta secondo lo schema predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012

### **Premessa**

La presente relazione tecnico - finanziaria viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze; unitamente alla Relazione illustrativa, è pubblicata secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nella apposita sezione.

In data 22/07/2024 la delegazione trattante ha sottoscritto l'ipotesi di Accordo annuale risorse decentrate per l'anno 2024.

La contrattazione integrativa per l'anno 2024 si è sviluppata tenendo conto delle norme vigenti e delle disposizioni della contrattazione nazionale.

La Giunta camerale con deliberazione n. 96 del 30/07/2024 subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 30/07/2024 (Verbale n. 8), ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo annuale risorse decentrate per l'anno 2024, avvenuta in data 23/09/2024.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 è stata effettuata tenendo conto della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, secondo cui la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

La costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce uno specifico atto dell'amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto delle risorse in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti.

L'ammontare del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Segretario Generale n. 119 del 04/07/2024. Con tale determinazione è stata effettuata la costituzione provvisoria del fondo del personale non dirigente dell'Ente ai sensi dell'articolo 79 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022 per un importo di € 1.006.792,92, al netto dell'importo di euro 149.468,64, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite nell'Ente nell'anno 2017 (ora E.Q.).

Con successiva Determinazione del Segretario Generale, considerato che alcune delle risorse variabili potranno essere quantificate esattamente solo a consuntivo dell'anno 2024, si procederà alla quantificazione definitiva del fondo del personale non dirigente dell'Ente.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

- **lett. a)** risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinari] del CCNL 21 maggio 2018.

- **lett. b)** importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021.

- **lett. c)** risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c).

- **lett. d)** importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale che è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio.

Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- **lett. a)** risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], f) [Messi art. 54 CCNL 14/9/2000], g) [risorse personale Case da gioco], j) [risorse art. 23 c. 4 D.Lgs 75/2017 per Regioni e Città Metropolitane], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.

- **lett. b)** importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa.

- **lett. c)** risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.

- **lett. d)** eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL all'art. 79, comma 6, dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (*.....omissis.... l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato*”).

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, anche per l'anno 2024, pertanto, non può superare il corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ed è stato decurtato di un importo pari ad € 82.434,48.

Descrizione	Importo
<b>TOTALE RISORSE STABILI FONDO 2024</b>	<b>€ 1.005.273,96</b>
<b>RISORSE VARIABILI FONDO 2024</b>	<b>€ 83.953,44</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI FONDO 2024</b>	<b>€ 1.089.227,40</b>
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	€ 149.468,64
<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2024 SOGGETTO AL LIMITE 2016</b>	<b>€ 1.238.696,04</b>
<b>RISORSE ESCLUSE DALLA SOMMA DA CONFRONTARE CON L'IMPORTO DETERMINATO PER IL 2016</b>	<b>€ - 128.191,33</b>
<b>TOTALE RISORSE 2024 DA CONFRONTARE CON L'IMPORTO DETERMINATO PER IL 2016</b>	<b>€ 1.110.504,71</b>
<b>LIMITE FONDO 2016</b>	<b>€ 1.028.070,23</b>
Riliduzione fondo ai sensi 23 del D.Lgs. .25/05/2017, n. 75	€ - 82.434,48
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 (1.238.696,04-149.468,64-82.434,48)=</b>	<b>€ 1.006.792,92</b>

Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024, come sopra rappresentato, è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 7 del 30/07/2024.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  
Risorse storiche consolidate

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16/11/2022.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità..

#### **- Risorse storiche consolidate**

A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono **nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative**. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

#### **- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl**

Si tratta degli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e dal CCNL 16 novembre 2022 che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12, nonché da ultimo dell'art. 79, comma 6, CCNL 16/11/2022, non sono

assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016"), come di seguito specificati:

- un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016/2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (art. 67, co.2 lett. a) CCNL 2016/2018);
- un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2016/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67, co.2 lett. b) CCNL 2016/2018);
- un incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett. b), CCNL 16/11/2022, decorrente dal 1° gennaio 2021 quantificato riconoscendo l'importo di 84,50 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018;
- un incremento previsto dall'art. 79, comma 1 lett. d), CCNL 16/11/2022, pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- incremento stabile di cui all'art. 79, comma 1-bis, CCNL 16/11/2022 derivante dalla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente ai differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, da porre interamente a carico del Fondo, calcolato con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

**- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale, come:

- l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale;
- importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
- risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2024, le risorse stabili della Camera di Commercio della Romagna, anche considerando quelle esulanti dalla limitazione ex D. Lgs. n. 75, come descritto nel prospetto seguente, risultano quantificate in **€ 1.005.273,96**.

Il valore delle risorse stabili così definite viene destinato prioritariamente alla corresponsione di quei compensi che hanno carattere di continuità e stabilità, ovvero, al finanziamento:

- delle progressioni economiche all'interno di Area;
- dell'indennità di comparto, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo.

<b>RISORSE STABILI ANNO 2024</b>		
<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Art. 67, co. 1 CCNL 2016/2018:		

Art. 31, co. 2, CCNL 22/1/2004	- art. 14, comma 4; - art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l; - comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche del CCNL dell'1/4/1999; - art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5/10/2001 - art. 32, CCNL 22/1/2004., commi 1, 4 e 7 (queste ultime per un importo di € 4.202,95 in quanto non utilizzati, nel 2017, per finanziare alte professionalità); - art. 4, comma 4, CCNL 9/5/2006 - art. 8, comma 5, CCNL 11/4/2008	€ 938.937,87
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione economica orizzontale	€ 31.356,19
Art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017	€ 95.575,13
<b>Totale Importo Unico Consolidato</b>		<b>€ 1.065.869,19</b>
	Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	€ -149.468,64
Art. 67, co.2 lett. c) CCNL 2016/2018	importo integrale (13 mensilità) rita ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2023 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno	€ 13.194,42
<b><u>RISORSE STABILI NON SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE PREVISTA DALL'ART 23 D.LGS. .25/05/2017, N. 75,</u></b>		
Art. 67, co.2 lett. a) CCNL 2016/2018	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	€ 11.315,20
Art. 67, co.2 lett. b) CCNL 2016/2018	Riallineamento Progressioni Economiche Orizzontali	€ 12.375,48
Art. 79, co.1 lett. b) CCNL 2019/2021	(dal 2021) € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018	€ 9.971,00
Art. 79, co.1 lett. d) CCNL 2019/2021	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 20.768,59
Art. 79, co.1 bis CCNL 2019/2021	Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 (periodo 1/4/2023-31/12/2023)	€ 21.248,72
<b>Totale risorse stabili</b>		<b>€ 1.005.273,96</b>

In data 29/11/2018 (verbale n. 14 del 29/11/2018) il Collegio dei Revisori dei Conti ha attestato la corretta determinazione dell'Importo Unico Consolidato ai sensi dell'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 2016/2018.

#### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione dell'articolo 79, comma 2 del CCNL 16/11/2022.

Le risorse variabili risultano scomponibili in due aggregati in funzione dell'applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite
- risorse variabili non soggette al limite.

<b>RISORSE VARIABILI ANNO 2024</b>		
<b><u>RISORSE VARIABILI SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE</u></b> <b><u>PREVISTA DALL'ART 23 D.Lgs. .25/05/2017, n. 75,</u></b>		
Art. 67, co. 3, lett. d) CCNL 2016/2018	Frazioni RIA personale cessato infrannualmente nel 2022, non corrisposte in tale anno	€ 210,16
Art. 79, co. 2, lett. b) CCNL 2019/2021	Risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	€ 31.230,94
<b>Totale risorse variabili sottoposte alla limitazione</b>		<b>€ 31.441,10</b>
<b><u>RISORSE VARIABILI NON SOTTOPOSTE ALLA LIMITAZIONE</u></b> <b><u>PREVISTA DALL'ART 23 D.Lgs. .25/05/2017, n. 75,</u></b>		
Art. 67, co. 3, lett. a) CCNL 2016/2018	Introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	€ 10.000,00
Art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/2018	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (avvocatura)	€ 25.000,00
Art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 2019/2021	Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999	€ 3.955,35
Art. 80, co. 1 ultimo periodo CCNL 2019/2021	Eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€ 13.556,99
<b>Totale risorse variabili non sottoposte alla limitazione</b>		<b>€ 52.512,34</b>
<b>Totale risorse variabili</b>		<b>€ 83.953,44</b>

Per quanto concerne le risorse variabili, complessivamente determinate in € 83.953,44, si evidenzia in particolare che:

- gli introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, comma 4, della L. n. 449/1997, relativi all'attività delle operazioni a premio, sono stati determinati in via provvisoria in € 10.000,00. L'importo sarà quantificato al termine dell'anno 2024, sulla base degli introiti relativi alle operazioni a premio effettivamente svolte (art. 67 comma 3, lettera a);
- le risorse destinate a remunerare l'attività del legale dell'Ente, previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale, sono state determinate in via provvisoria in € 25.000,00. L'importo sarà quantificato al termine dell'anno 2024 (art. 67 comma 3, lettera c);
- è stata prevista la possibilità di incrementare le risorse fino ad un massimo dell'1,2% del monte-salari 1997 (€ 31.230,94), dirigenza esclusa, in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa;
- la quota delle risorse di parte stabile (art. 79, comma 1), non utilizzate nell'anno precedente, che possono incrementare il fondo 2024 è stata definita in € 13.556,99.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

In relazione alla determinazione complessiva delle risorse per l'anno 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di legge introdotte dall'articolo 71 del DL n. 112 del 25/6/2008 convertito con legge n. 133/2008, che dispone di non riportare a fondo dell'anno successivo i risparmi derivanti dalle riduzioni di malattia dei lavoratori.

L'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021, inoltre, prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato) con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Anche per l'anno 2024 sulle risorse costituenti i fondi opera, pertanto, il limite soglia dell'anno **2016**, pari a € **1.028.070,23**, ma non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio.

Per l'anno 2024 l'importo da confrontare con il limite dell'anno 2016 è dato dalla somma del fondo delle risorse decentrate e delle risorse finanziate per gli incarichi di Elevata qualificazione con esclusione di alcune componenti fisse e variabili che, per le loro caratteristiche, sono state escluse dal confronto per accertare il rispetto del limite suddetto.

Le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dal parere del MEF/RGS n. 257831/2018, dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera n. 19 del 9 ottobre 2018, dall'art.11 del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, nonché da ultimo dall'art. 79, comma 6, CCNL 16/11/2022, sono evidenziate nella tabella che segue.

Risorse stabili e variabili (A)	1.089.227,40
Importo finanziato per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	149.468,64
<b>Totale risorse anno 2023</b>	<b>1.238.696,04</b>
Risorse escluse:	
riallineamento PEO CCNL2016/2018	€ 12.375,48
€ 83,20 per dipendente in servizio al 31/12/2015	€ 11.315,20
riallineamento PEO CCNL2019/2021	€ 20.768,59
€ 84,50 per dipendente in servizio al 31/12/2018	€ 9.971,00
operazioni a premio	€ 10.000,00
compensi Avvocatura	€ 25.000,00
somme residue straordinario anno 2023	€ 3.955,35
differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1	€ 21.248,72
resti anno precedente	€ 13.556,99
<b>Totale risorse anno 2024 da confrontare con anno 2016</b>	<b>1.110.504,71</b>
Limite fondo 2016	1.028.070,23
Riduzione fondo anno 2024 (B)	82.434,48
<b>Totale Risorse disponibili fondo 2024 (A – B)</b>	<b>1.006.792,92</b>

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2024 è stato decurtato di un importo pari ad € **82.434,48**.

#### Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi il carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione	€	<b>1.005.273,96</b>
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€	<b>83.953,44</b>

c) Decurtazione per superamento fondo 2016	€	- 82.434,48
<b>d) Totale Fondo</b>	€	<b>1.006.792,92</b>

#### Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo.

A bilancio è stata creata un'apposita voce di spesa (conto 321012) e nessun pagamento di poste derivanti dal Fondo viene disposto su altra voce di spesa, mentre i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di malattia dei lavoratori vengono evidenziate come economie di bilancio.

### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa. Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'amministrazione delle poste non contrattate e/o contrattabili del fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dall'Accordo annuale certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo.

Le risorse confluite nel fondo sono utilizzate principalmente per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004, per la parte di quest'ultima che rimane a carico del fondo.

<b><u>DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2024</u></b>		
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/01/2004		50.174,16
Progressioni economiche (già assegnate)		407.042,37
Indennità art. 70-septies CCNL 2016/2018		193,68
Indennità personale ex-VIII qf non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995		774,69
<b>DECURTAZIONI LIMITE FONDO 2016</b>		<b>82.434,48</b>
<b>Totale risorse non disponibili per la contrattazione</b>		<b>540.619,38</b>
<b>Risorse disponibili per la contrattazione</b>		<b>548.608,02</b>
Totale risorse stabili e variabili		1.089.227,40

Non sono regolate dal CCI 2023/2025 le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Elevate Qualificazioni, ossia l'importo destinato a tale finalità nel 2017 e pari a € 149.468,64.

A tal proposito si fa presente l'art.79, comma 3 del CCNL 2019/2021 consente agli enti di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) dello stesso articolo e quelle di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 2022 (...in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018). Tali risorse **non sono sottoposte** al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.

L'ente non può procedere ad incrementare le risorse di cui al comma 2, lettera c) perché fino ad oggi non ha stanziato risorse a tal fine. Può invece incrementare le risorse dell'art.17, comma 6, come testualmente previsto dall'art.79, comma 3 CCNL 2019/2021.

Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Elevate Qualificazioni può, pertanto, essere incrementato dell'importo di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.

Le risorse integrative nel limite dello 0,22% monte salari 2018 (euro 3.917.248,00), da ripartire in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (risorse escluse dal limite del fondo 2016) sono pari a euro 8.617,95.

L'importo che va a incrementare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Elevate Qualificazioni nell'anno 2024 è pari € 1.164,56.

L'importo totale, quindi, delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Elevate Qualificazioni nell'anno 2024 è € 150.633,20.

Sono, invece, oggetto del contratto collettivo integrativo triennio 2023-2025: (a) la correlazione tra particolari compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge e la retribuzione di risultato dei titolari di E.Q.; (b) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di E.Q..

Nel bilancio di previsione, aggiornato per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 in data .06/08/2024, per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per le E.Q. nell'anno 2024 è stato destinato un importo totale di € 208.000,00, con un incremento di tali risorse rispetto all'importo destinato a tale finalità nel 2017 di € 58.531,36.

Tenuto conto, peraltro, dell'incremento suddetto di € 1.164,56 l'importo da giustificare ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è pari a € 57.366,80.

Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che **"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", e che ha introdotto, pertanto, una **limitazione finanziaria riferita al complesso delle risorse economiche costituenti finanziamento complessivo del salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti**, senza l'espressa previsione di alcun limite interno al complesso delle risorse a tal fine destinate, costituito dalle singole entità di formazione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale e della dirigenza, sia che abbiano copertura nei fondi per la contrattazione integrativa sia nel bilancio del singolo ente (cfr. deliberazione n. 334 del 24/10/2018 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia e deliberazione n. 27 del 21/02/2019 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Puglia), si evidenzia che **il limite complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente e dei dirigenti da osservare nel corso del 2024 e riferito all'anno 2016**, a prescindere dalle modalità del relativo finanziamento, conformemente agli orientamenti giurisdizionali sopra evidenziati, è costituito dall'aggregato economico formato dalla somma dei valori riferiti ai sottosistemi di finanziamento del salario accessorio in atto presso l'amministrazione ed, in particolare, dalle seguenti componenti, calcolate, in modo omogeneo, per gli anni oggetto di confronto (anni 2016 e 2024):

- fondo risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022 +
- fondo di finanziamento del lavoro straordinario ex art. 14 del CCNL 1.4.1999 +
- finanziamento delle Elevate Qualificazioni a carico del bilancio ex art. 15, comma 5, del CCNL 21/5/2018 +
- fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza ex art. 57 del CCNL 17/12/2020 della separata area dirigenziale
- = il totale delle singole componenti sopra indicate rappresenta il limite complessivo ed unitario da osservare ai sensi di legge.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che il limite soglia dell'anno 2016 per la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, complessivamente pari a € **1.491.852,21** è dato da € **1.028.070,23** per il personale non dirigente, comprensivo anche delle risorse finanziate per gli incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità, da € **72.611,44** per lavoro straordinario e da € **391.170,54** per il personale dirigente).

La ricostruzione offerta dagli orientamenti contabili, pertanto, operando su di un valore unico complessivo, consente, alle amministrazioni locali, nei limiti di utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio di tutto il personale dipendente, un margine di flessibilità nell'impiego delle stesse, pur nel rispetto del limite unitario sopra visto.

Nella Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il fondo di finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti, pari nel 2024 a € 349.153,24, non supera il corrispondente valore determinato per l'anno 2016, pari a € 391.170,54, anzi è inferiore allo stesso per € 42.017,30.

Anche le risorse stanziare per il lavoro straordinario nel 2024 sono inferiori rispetto al Fondo per il lavoro straordinario di € 72.611,44 di € 22.611,44.

Questo ha consentito all'amministrazione di incrementare il finanziamento a bilancio delle E.Q. di € 57.366,80 rispetto all'importo destinato a tale finalità nel 2017 senza dover operare sul fondo delle risorse decentrate un'ulteriore riduzione oltre a quella di € 82.434,48 già operata ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto il limite complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente e dei dirigenti da osservare nel corso del 2024 è in ogni caso rispettato.

### Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste regolamentate con Accordo annuale 2024.

L'ammontare delle risorse stabili non assegnate o non spese nella loro interezza e quello delle risorse decentrate variabili sono destinati al finanziamento degli istituti come risultanti dalla tabella sottoesposta:

<b><u>DESTINAZIONE FONDO</u></b>		
Art. 80, co. 2, lett. j) CCNL 2019/2021 differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento		€ 20.000,00
Art. 80, co. 2, lett. g) CCNL 2019/2021 -compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. f) - per operazioni a premio: - per compensi legali		€ 35.000,00
Art. 80, co. 2, lett. e) e 84 CCNL 2019/2021 -indennità per specifiche responsabilità		€ 58.000,00
Art. 80, co. 2, lett. c) e d) CCNL 2019/2021 - indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori) - indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)		€ 4.000,00
Art. 80, co. 2, lett. a) e b) – Art. 81 CCNL 2019/2021 Premi correlati alla performance (individuale, organizzativa, e premio differenziale individuale)		€ 400.452,72
Art. 80, co. 2, lett. k) CCNL 2019/2021 risorse destinate all'attuazione dei piani welfare		€ 31.155,30
<b>Totale risorse disponibili per la contrattazione</b>		<b>€ 548.608,02</b>

Eventuali risorse non integralmente utilizzate nell'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, saranno rese disponibili nel fondo relativo all'anno 2025.

### Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non sono previste destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo 2024	€ 540.619,38
b) Totale destinazioni regolate dall'Accordo 2024	€ 548.608,02
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
<b>d) Totale Fondo</b>	<b>€ 1.089.227,40</b>

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono risorse allocate temporaneamente all'esterno del fondo, fatte ovviamente salve le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle E.Q. per espressa previsione contrattuale (art. 15 comma 5 CCNL Funzioni Locali 2016-2018).

Sezione VI - Attestazione, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a. Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche all'interno di Area e indennità di comparto a carico del fondo) sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili, come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.

b. Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici. Il compenso destinato a remunerare la performance del dipendente è correlato sia ai risultati ottenuti dalla specifica Unità Operativa cui è assegnato (risultati relativi alla performance organizzativa), sia alla qualità del contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi, alle competenze dimostrate e ai comportamenti organizzativi e professionali tenuti (risultati relativi alla performance individuale).

Il relativo compenso è erogato sulla base delle risultanze della "scheda di valutazione della performance individuale".

c. Le progressioni economiche all'interno delle aree sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, in modo selettivo, sulla base delle risultanze della valutazione della performance individuale (valutazione dei comportamenti) del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, dell'esperienza professionale, ossia l'anzianità maturata nel medesimo profilo o equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31/12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto, nonché delle capacità professionali e culturali (titoli e abilitazioni professionali conseguite fino alla data di decorrenza dell'attribuzione economica e giuridica della progressione economica, purché attinenti alle attività e funzioni della Camera di Commercio; capacità acquisite in altre aree contrattuali (ex categorie, qualifiche funzionali o altro inquadramento contrattuale) con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nell'ambito del sistema camerale)).

Le procedure per l'attribuzione del riconoscimento economico in questione intendono rispondere ai seguenti criteri:

- assicurare un'effettiva modalità valutativa e selettiva ed equilibrio all'interno delle varie aree, anche in ragione del numero limitato di possibili assegnatari;
- accertare la crescita dei livelli di competenza che il dipendente ha dimostrato di aver acquisito nel tempo.

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 16/11/2022 con il CCI 2023/2025 si stabilisce che possono partecipare alla procedura selettiva:

- i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica, considerando, ai fini del computo del predetto requisito, che il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della maturazione del predetto periodo e che il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro, che prosegue con il nuovo ente. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;

- i lavoratori che non sono stati sottoposti, nel biennio precedente all'anno in cui è stata avviata la selezione, a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa; laddove, alla scadenza dei termini previsti nella procedura selettiva, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.

Il personale interessato è quello in servizio, nell'Ente, alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata l'applicazione dell'istituto. Annualmente verrà individuata la percentuale di personale di ciascuna area che potrà conseguire la progressione economica, nel limite delle risorse stabili effettivamente disponibili nell'anno.

Il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per l'anno 2024 sono definiti nella misura del 30% per ogni area contrattuale e dirigenziale, con arrotondamento all'unità superiore; tale percentuale è applicata alle unità di personale che partecipa alla selezione.

Di norma dopo la stipula definitiva del contratto collettivo integrativo in cui sono previste, viene attivato l'istituto nel più breve tempo possibile; i Dirigenti, con la collaborazione del servizio risorse umane, provvedono alla redazione delle relative graduatorie, sulla base dei criteri del Contratto Collettivo Integrativo 2023/2025.

Sono predisposte graduatorie per ciascun Dirigente, in relazione al personale loro assegnato, che sono portate a conoscenza dei dipendenti con apposito avviso. Le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni economiche cui sono riferite, per cui non è possibile alcun scorrimento delle stesse.

La procedura stessa si conclude con l'assegnazione agli aspiranti di un punteggio e il differenziale stipendiale successivo viene acquisito dai dipendenti che conseguono i punteggi più elevati. L'attribuzione del differenziale stipendiale spetterà altresì al personale di ciascuna graduatoria collocato in ultima posizione utile a pari merito.

### **MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa a confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023**

<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2023</b>
Art. 67, co. 1 CCNL 2016/2018: <b>Importo Unico Consolidato</b>	1.065.869,19	1.065.869,19
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	-149.468,64	-149.468,64
Art. 67, co.2 lett. a) CCNL 2016/2018	11.315,20	11.315,20
Art. 67, co.2 lett. b) CCNL 2016/2018	12.375,48	12.375,48
Art. 67, co.2 lett. c) CCNL 2016/2018	13.194,42	12.663,76
Art. 79, co.1 lett. b) CCNL 2019/2021	9.971,00	9.971,00
Art. 79, co.1 lett. d) CCNL 2019/2021	20.768,59	20.768,59

Art. 79, co.1 bis CCNL 2019/2021	21.248,72	15.936,54
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>1.005.273,96</b>	<b>999.431,12</b>
Art. 67, co. 3, lett. h) e co. 4 CCNL 2016/2018	31.230,94	31.230,94
Art. 67, co. 3, lett. a) CCNL 2016/2018	10.000,00	4.074,00
Art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/2018	25.000,00	12.993,00
Art. 67, co. 3, lett. d) CCNL 2016/2018	210,16	430,55
Art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 2019/2021	3.955,35	17.218,76
Art. 79, co. 5 CCNL 2019/2021	0,00	19.942,00
Art. 80, co. 1 ultimo periodo CCNL 2019/2021	13.556,99	3.343,23
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>83.953,44</b>	<b>89.232,48</b>
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>1.089.227,40</b>	<b>1.088.663,60</b>
Importo finanziato nel fondo 2017 per pagamento retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità istituite	149.468,64	149.468,64
Ammontare risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente soggetto al limite 2016	<b>1.238.696,04</b>	<b>1.238.132,24</b>
Risorse escluse dal limite 2016	-128.191,33	-127.937,80
Totale risorse da confrontare con l'importo determinato per il 2016	<b>1.110.504,71</b>	<b>1.110.194,44</b>
<b>LIMITE 2016</b>	1.028.070,23	1.028.070,23
Riduzione fondo ai sensi 23 del D.Lgs. .25/05/2017, n. 75	<b>82.434,48</b>	<b>82.124,21</b>
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>1.006.792,92</b>	<b>1.006.539,39</b>

**Tabella 2** - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2023.

<b><u>DESTINAZIONE RISORSE</u></b>		
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</i>		
<b>DISPOSIZIONE</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2023</b>
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22/01/2004	50.174,16	51.252,12
Progressioni economiche (già assegnate)	407.042,37	383.635,62
Indennità art. 70-septies CCNL 2016/2018	193,68	193,68
Indennità personale ex-VIII qf non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995	774,69	3.098,76
<b>Totale</b>	<b>458.184,90</b>	<b>438.180,18</b>
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa</i>		
Art. 80, co. 2, lett. j) CCNL 2019/2021 differenziali stipendiali con decorrenza nell'anno di riferimento	20.000,00	28.066,04
Art. 80, co. 2, lett. g) CCNL 2019/2021 -compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex art. 67, comma 3, lett. f) - per operazioni a premi o: - per compensi legali	35.000,00	17.067,00
Art. 80, co. 2, lett. e) e 84 CCNL 2019/2021 -indennità per specifiche responsabilità	58.000,00	47.669,00
Art. 80, co. 2, lett. c) e d) CCNL 2019/2021 - indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischi, maneggio valori) - indennità turno, reperibilità, compensi per attività prestata in giorno di riposo settimanale (maggiorazione)	4.000,00	2.949,50
Art. 80, co. 2, lett. a) e b) – Art. 81 CCNL 2019/2021 Premi correlati alla performance (individuale, organizzativa, e premio differenziale individuale)	400.452,72	466.917,67
Art. 80, co. 2, lett. k) CCNL 2019/2021 risorse destinate all'attuazione dei piani welfare	31.155,30	5.690,00
<b>Totale</b>	<b>548.608,02</b>	<b>568.359,21</b>
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>		
Altro	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale destinazioni fondo sottoposto a certificazione</b>	<b>1.006.792,92</b>	<b>1.006.539,39</b>

#### **MODULO IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presiedano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'importo del fondo è stanziato al conto 321012 – “Indennità varie al personale” e il sistema contabile è strutturato in modo che tutti gli importi relativi alle risorse del Fondo in sede di utilizzo vengano correttamente e necessariamente imputate al conto 321012. Mensilmente i dati relativi al salario accessorio dei dipendenti (PEIA, indennità di comparto a carico del fondo ecc...) sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è pertanto un controllo delle somme erogate; gli importi trattenuti per i primi 10 giorni di malattia escono dal fondo e costituiscono risparmi di spesa evidenziate come economie di bilancio.

L'ufficio gestione risorse umane ogni mese aggiorna il prospetto interno di verifica/controllo con la contabilità, in relazione alle varie tipologie di pagamenti fatti sul fondo sia sulle risorse stabili sia sulle variabili.

#### Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno 2016 sia stato rispettato

Come in precedenza descritto, per la determinazione complessiva delle risorse per l'anno 2024 si è tenuto conto di quanto disposto dall'art.79, co. 6, del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 che richiama espressamente l'art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, secondo cui *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

L'ammontare delle risorse stabili e variabili delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, anche per l'anno 2024, pertanto, non può superare il corrispondente valore determinato per l'anno 2016 ed è stato decurtato di un importo pari ad **€ 82.434,48**.

Sempre ai sensi del citato art. 23 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 non è più operante la riduzione del fondo sulla base delle cessazioni del personale in servizio.

#### Sezione III–Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

La copertura finanziaria del fondo 2024 è garantita dall'importo imputato nel bilancio di previsione, aggiornato per l'anno 2024 con deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 in data 06/08/2024, nell'ambito degli stanziamenti per il personale di qualifica non dirigenziale sul conto 321012, destinato a finanziare le risorse decentrate, per € 1.006.792,00.

Forlì, 23/09/2024

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Roberto Albonetti